



CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Si pubblica di seguito la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Nella lista non sono riportati i controlli effettuati dalla Camera di Commercio su richiesta dell'impresa, come per esempio le verifiche sui concorsi a premio, la verifica periodica degli strumenti metrici in uso o la verifica degli strumenti metrici di nuova fabbricazione.

I controlli di cui alla seguente lista sono eseguiti senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	NORME DI RIFERIMENTO	CRITERI	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
<p>SICUREZZA PRODOTTI:</p> <p>1) GIOCATTOLI</p> <p>2) PRODOTTI ELETTRICI</p> <p>3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRIMA CATEGORIA</p> <p>4) PRODOTTI NON OGGETTO DI NORMATIVE SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA</p>	<p>1) D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);</p> <p>2) legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico e d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 sulla compatibilità elettromagnetica</p> <p>3) D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;</p> <p>4) Parte IV Titolo I D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del Consumo"</p> <p>Per tutte le tipologie di prodotti L. 24 dicembre 1981 n. 689. L'elencazione non è esaustiva e non comprende le normative comunitarie e le norme armonizzate.</p>	<p>I controlli vengono effettuati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di campagne di sorveglianza locali su iniziativa della Camera di Commercio; - adesione a campagne di sorveglianza organizzate a livello nazionale o regionale; - segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto; - richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico. I controlli sono eseguiti presso: <ul style="list-style-type: none"> - i fabbricanti; - gli importatori; - i commercianti. <p>Al di fuori dei casi di specifiche segnalazioni, le imprese da controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione:</p> <p>a) sede dell'impresa o unità locale sita nella provincia di Trento;</p> <p>b) impresa attiva;</p> <p>c) attività esercitata in base ai codici ATECO 2007;</p> <p>d) tipologia di attività e zona di distribuzione (obiettivo è quello di assicurare nell'arco del biennio un equilibrio tra operatori controllati (dettaglianti/ grossisti/grande distribuzione) e zone geografiche di dislocazione nell'ambito provinciale). L'estrazione è effettuata secondo un procedimento casuale.</p> <p>Le imprese sono controllate secondo l'ordine di estrazione, distinto per categoria di impresa (fabbricanti, importatori, commercianti ingrosso/minuto).</p> <p>I controlli possono coinvolgere, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale, al fine di accertare eventuali responsabilità degli operatori per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi.</p>	<p>I controlli possono essere di tipo:</p> <p>1. VISIVO / FORMALE – esame del prodotto e del suo imballaggio dal punto di vista della corretta marcatura CE e delle altre iscrizioni obbligatorie, verifica della presenza delle avvertenze e istruzioni d'uso. Per questo tipo di controllo potranno essere richiesti anche i documenti commerciali;</p> <p>2. DOCUMENTALE – esame approfondito di un prodotto dal punto di vista della sua progettazione e valutazione della sua conformità da parte del fabbricante. Vengono richiesti i documenti commerciali per risalire al produttore o all'importatore, che viene coinvolto per la fornitura di tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto controllato. La documentazione tecnica viene poi sottoposta alla valutazione di un Organismo Notificato;</p> <p>3. PROVA DI LABORATORIO – esame di un prodotto dal punto di vista della sua effettiva costruzione provandone la sua conformità presso un laboratorio notificato, sottoponendolo a tutti i test previsti dalle relative normative tecniche. Vengono richiesti tutti i documenti commerciali e tecnici di cui al punto precedente e vengono acquisiti uno o più esemplari.</p> <p>Il sopralluogo presso le imprese consiste nelle seguenti fasi:</p> <p>a) controllo visivo/formale di almeno 10 prodotti presenti in azienda, scelti a caso;</p> <p>b) tra tutti i prodotti visionati di cui al punto precedente, che risultino formalmente conformi, prelievo a titolo oneroso di uno o più prodotti, in un numero adeguato di esemplari, per sottoporli a PROVA DI LABORATORIO presso un laboratorio che sia un Organismo Notificato per quella categoria di prodotto;</p> <p>c) può essere effettuato anche un controllo DOCUMENTALE sui prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo. Altri controlli documentali possono essere inoltre effettuati qualora li preveda la campagna di sorveglianza che si sta attuando;</p> <p>d) nel caso di non conformità formale, si procede, a seconda del tipo di non conformità rilevata, al prelievo gratuito di un esemplare del prodotto da sottoporre a verifica DOCUMENTALE e/o PROVA DI LABORATORIO e, se del caso, al sequestro amministrativo dei prodotti non conformi.</p>
<p>ETICHETTATURA PRODOTTI:</p> <p>1) PRODOTTI TESSILI</p> <p>2) CALZATURE</p> <p>3) PRODOTTI CONNESSI ALL'USO DI ENERGIA</p>	<p>1) legge 26 novembre 1973, n. 883, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 maggio 2012, Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazioni delle fibre tessili e l'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili;</p> <p>2) D.M. 11 aprile 1996 relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature e L. 16 dicembre 1966, n. 1112;</p> <p>3) D. Lgs. 16 febbraio 2011, n. 15, concernente l'Attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; D. Lgs. 28 giugno 2012, n.104, concernente l'Attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.</p> <p>Per tutte le tipologie di prodotti L. 24 dicembre 1981 n. 689. L'elencazione non è esaustiva e non comprende le normative comunitarie.</p>	<p>I controlli vengono effettuati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di campagne di sorveglianza locali su iniziativa della Camera di Commercio stessa; - adesione a campagne di sorveglianza organizzate a livello nazionale o regionale; - segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto; - richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico. I controlli sono eseguiti presso: <ul style="list-style-type: none"> - i fabbricanti; - gli importatori; - i commercianti. <p>Al di fuori dei casi di specifiche segnalazioni, le imprese da controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione:</p> <p>1) sede dell'impresa o unità locale sita nella provincia di Trento;</p> <p>2) impresa attiva;</p> <p>3) attività esercitata in base ai codici ATECO 2007;</p> <p>4) tipologia di attività e zona di distribuzione (obiettivo è quello di assicurare nell'arco del biennio un equilibrio tra operatori controllati (dettaglianti/ grossisti/grande distribuzione) e zone geografiche di dislocazione nell'ambito provinciale) L'estrazione è effettuata secondo un procedimento casuale.</p> <p>Le imprese sono controllate secondo l'ordine di estrazione, distinto per categoria di impresa (fabbricanti, importatori, commercianti ingrosso/minuto).</p> <p>I controlli possono coinvolgere, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale, al fine di accertare eventuali responsabilità degli operatori per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi.</p>	<p>I controlli possono essere di tipo:</p> <p>1. VISIVO / FORMALE – consiste nell'esame del prodotto, tessile o calzaturiero, dal punto di vista della corretta etichettatura relativa alla sua composizione. Per questo tipo di controllo potranno essere richiesti anche i documenti commerciali;</p> <p>2. PROVA DI LABORATORIO – consiste nell'esame di un prodotto, tessile o calzaturiero, dal punto di vista della sua effettiva composizione verificandola presso i laboratori previsti dalla normativa. Vengono richiesti tutti i documenti commerciali e gli eventuali test di composizione e viene acquisito un esemplare. Il sopralluogo presso le imprese consiste nelle seguenti fasi:</p> <p>a) controllo VISIVO/FORMALE di almeno 10 prodotti presenti in azienda scelti a caso;</p> <p>b) tra tutti i prodotti controllati di cui al punto a) e che risultino formalmente conformi, prelievo a titolo oneroso di uno o più prodotti, in un numero adeguato di esemplari, per sottoporli a PROVA DI LABORATORIO.</p> <p>Viene inoltre controllata la presenza, nel punto vendita e sulle scatole contenenti le calzature, delle etichette illustranti i previsti pittogrammi relativi alle singole parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e della suola interna, suola esterna).</p> <p>c) nel caso di non conformità formale, si procede al sequestro amministrativo dei prodotti non conformi.</p>

<p>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI SU CONSUMI DI CARBURANTE ED EMISSIONI CO2 DELLE AUTOVETTURE NUOVE</p>	<p>- D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 - Decreto Ministero Attività Produttive 6 aprile 2005 - L. 24 dicembre 1981 n. 689</p>	<p>I controlli presso tutte le concessionarie vengono effettuati a seguito di: - organizzazione di campagne di sorveglianza locali su iniziativa della Camera di Commercio stessa; - segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto. Al di fuori dei casi di specifiche segnalazioni, tutte le concessionarie ed i punti vendita presenti sul territorio provinciale vengono controllati nella loro totalità al fine di sensibilizzare/informare gli operatori economici circa gli adempimenti da porre in atto. Successivamente vengono eseguiti nuovi controlli a campione per verificare il mantenimento nel tempo dell'osservanza di tali adempimenti. Per il controllo sul materiale pubblicitario, i controlli avvengono attraverso l'esame del materiale pubblicitario pubblicato su giornali e periodici registrati presso il Tribunale di Trento (per i quotidiani, vengono esaminate tre testate a diffusione provinciale). Il controllo avviene periodicamente nell'arco di ogni mese, secondo il metodo della casualità.</p>	<p>Il controllo eseguito presso i punti vendita di autovetture nuove prevede: 1. la verifica della presenza, su tutti i modelli presenti, dell'etichetta informativa sul consumo e emissione di CO2; 2. la verifica della presenza del manifesto di cui all'art. 5 della norma; 3. la verifica della disponibilità della guida ministeriale da tenere a disposizione dei clienti. Il controllo del materiale informativo, nonché di quello pubblicitario pubblicato su giornali e periodici, consiste nel verificare che esistano le informazioni su consumo e emissione di CO2 per i modelli di autovetture indicate e che siano scritte con i criteri di leggibilità, comprensione e non ambiguità previsti dalla norma.</p>
<p>LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL DM 10/12/2001</p>	<p>'- D.M. 28 marzo 2000, n. 182; - D.M. 10 dicembre 2001; - Regolamento camerale per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 10.12.2001 (Delibera della Giunta camerale n. 52 del 21 maggio 2012) - Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura - Direttiva 30 luglio 2004 - Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei</p>	<p>Tutti i laboratori con sede nella circoscrizione territoriale, di norma con frequenza annuale.</p>	<p>Il controllo è eseguito presso la sede del laboratorio e prevede una verifica sostanzialmente documentale e di procedure, in particolare: 1. verifica del mantenimento in uso della strumentazione del laboratorio in coerenza con la tipologia di strumenti indicati nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o nell'autorizzazione; 2. gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'effettuazione delle prove di verifica periodica; 3. verifica, tramite analisi dei report di prova, delle procedure applicate alle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per esempio gli errori massimi permessi); 4. gestione dei rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati.</p>
<p>STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA (MID e NAZIONALI)</p>	<p>- R.D. 23/08/1890 N. 7088; - R.D. 12/06/1902 n. 226; - R.D. 31/01/1909 n. 242; - D.M. 28 marzo 2000, n. 182; - D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40; - Regolamento camerale per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 10.12.2001 (Delibera della Giunta camerale n. 52 del 21 maggio 2012); - Determinazione del Dirigente dell'Area 3 - Anagrafe Economica n. 21 del 15 febbraio 2010 sulle modalità di effettuazione dei controlli sull'attività svolta dai laboratori; - Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura; - Direttiva 30 luglio 2004 - Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei; - D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 - Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 - D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 - e sui MI 002 - D.M. 75 del 16 aprile 2012.</p>	<p>Viene fatta una programmazione annuale su un numero di strumenti non inferiore al 5% del totale degli strumenti verificati dai laboratori. Gli strumenti da controllare sono scelti sulla base delle comunicazioni di eseguita verifica periodica fatte dai diversi laboratori mediante il seguente criterio: il primo lunedì di ciascun mese vengono sorteggiate n. 8 giornate (più n. 6 giornate di riserva da utilizzare qualora fra le prime 8 giornate ve ne fossero di non lavorative) riferite al secondo mese precedente a quello del sorteggio e, per queste giornate, gli Ispettori metrici procedono alla riverificazione metrologica degli strumenti di misura già verificati dai laboratori sulla base delle comunicazioni che gli stessi inviano settimanalmente al Servizio Metrico e che riepilogano il lavoro svolto dai predetti laboratori.</p>	<p>Effettuazione di prove di verifica</p>

STRUMENTI DI MISURA LEGALI IN SERVIZIO (c.d. SORVEGLIANZA)	<ul style="list-style-type: none"> - R.D. 23/08/1890 N. 7088; - R.D. 12/06/1902 n. 226; - R.D. 31/01/1909 n. 242; - D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517; - D.M. n.179 del 28/03/2000; - D.M. 28 marzo 2000, n. 182; - D.M. 10 dicembre 2001; - Regolamento camerale per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 10.12.2001 (Delibera della Giunta camerale n. 52 del 21 maggio 2012); - Determinazione del Dirigente dell'Area 3 - Anagrafe Economica n. 21 del 15 febbraio 2010 sulle modalità di effettuazione dei controlli sull'attività svolta dai laboratori; - Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura; - Direttiva Min. 30 luglio 2004 - Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei; - D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22; - Regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 - D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 - e sui MI 002 - D.M. 75 del 16 aprile 2012; - Direttiva Min. 14 ottobre 2011 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali; 	<p>Gli strumenti e gli utenti da controllare sono individuati dando precedenza a problematiche evidenziate da :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto; 2. situazioni di non conformità relative all'uso di strumenti metrico-legali riscontrate nei locali dell'impresa nel corso di verifiche periodiche programmate o ispezioni su strumenti verificati dai laboratori; 3. criticità emerse dall'analisi della documentazione pervenuta in ufficio da parte di fabbricanti che operano in regime di autocertificazione. Viene inoltre programmata un'azione di sorveglianza generale, Comune per Comune, su tutti gli utenti metrici inseriti nella banca dati Eureka, se non già recentemente controllati in sede di verifica sull'attività svolta dai laboratori autorizzati ad effettuare operazioni di verifica periodica sugli strumenti di misura. 	<p>Il controllo consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica visiva/formale per definire lo stato di conformità rispetto all'uso di strumenti legali; 2. effettuazione di tutte le prove metrologiche previste per giudicare lo strumento idoneo alla verifica periodica; 3. riscontro dell'applicazione dei sigilli apposti a protezione contro le manomissioni secondo i piani di legalizzazione approvati con decreto o omologa MID; 4. riscontro dell'applicazione e della validità dell'etichetta di verifica periodica.
SORVEGLIANZA CE E VIGILANZA DEL MERCATO STRUMENTI METRICI NAWI dir 90/384/CE E MID dir.2004/22/CE	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517; - D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22; - DECRETO MiSE 29 Agosto 2007; 	<p>Gli strumenti da controllare sono individuati dando precedenza a problematiche evidenziate da :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. situazioni di non conformità relative all'uso di strumenti metrico-legali riscontrate nei locali dell'impresa nel corso di verifiche periodiche programmate o ispezioni su strumenti verificati dai laboratori; 2. criticità emerse dall'analisi della documentazione pervenuta in ufficio da parte di fabbricanti che operano in regime di autocertificazione. In subordine, in base ad estrazione casuale tra i costruttori della provincia, presso il luogo ove gli strumenti sono depositati e prima della loro messa in servizio. 	<p>In controllo consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari; 2. prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi); 3. eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.
METALLI PREZIOSI	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251; - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. 	<p>Le aziende orafe da controllare vengono scelte dando precedenza alle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imprese nuove assegnatarie di marchio che non hanno mai ricevuto controlli; 2. imprese per le quali nella campagna di controlli precedente è stato riscontrato un sottotitolo degli oggetti saggiati (opzionale). In subordine, si procede ad estrazione casuale dall'elenco delle aziende iscritte nell'elenco camerale. 	<p>Il controllo presso le imprese orafe consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica presenza dei marchi e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in vendita; 2. prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione presso laboratori accreditati; 3. per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza della dotazione di punzoni assegnati; 4. presenza in vetrina delle etichette riportanti il tipo di metallo prezioso utilizzato per la realizzazione degli oggetti esposti, nonché il loro titolo legale espresso in millesimi; 5. verifica metrica periodica sugli eventuali strumenti di misura (bilance) presenti nel punto vendita.
CENTRI TECNICI DEI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985 e sue successive modificazione ed integrazioni; - L. 13 novembre 1978, n. 727; - DM 10 agosto 2007. 	<p>Tutti i centri tecnici, di norma con frequenza annuale</p>	<p>Il controllo presso il centro tecnico consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica dell'uso delle attrezzature necessarie alle operazioni da compiere; 2. verifica dello stato dei locali in cui vengono compiute le operazioni; 3. verifica delle procedure di prova; 4. verifica sulla gestione dei controlli interni degli strumenti e della loro riferibilità metrologica; 5. verifica del corretto uso delle carte tachigrafiche anche mediante lettura del loro contenuto e confronto con le registrazioni.
PREIMBALLAGGI	<ul style="list-style-type: none"> - DL 3 luglio 1976 n. 451 convertito con L 19 agosto 1976 n. 614; - L. 25 ottobre 1978 n. 690; - DPR 26 maggio 1980 n. 391; - D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 12. 	<p>Le imprese da controllare sono individuate dando precedenza a problematiche evidenziate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto; 2. criticità emerse dall'analisi delle registrazioni archiviate in ufficio. <p>In subordine, viene fatta un'estrazione casuale da un elenco di imprese che producono preimballaggi nella provincia.</p>	<p>Il controllo presso l'impresa che produce preimballaggi consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. controllo visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi; 2. controllo a campione di un lotto di prodotti confezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso; 3. controllo sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore; 4. controllo sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi.

<p>VENDITE PRESENTATE AL PUBBLICO COME OCCASIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI</p>	<p>1) L. P. 30 luglio 2010, n. 17 ("Disciplina dell'attività commerciale") (artt. 28 - 33).</p>	<p>I controlli vengono effettuati a seguito di: - organizzazione di campagne di sorveglianza locali su iniziativa della Camera di Commercio; vengono verificate le asserzioni pubblicitarie in modo che non siano ingannevoli per i consumatori o non siano del tutto generiche e non si discostino dalle richieste presentate presso gli uffici della Camera di Commercio; che siano presenti i doppi prezzi o i cartellini riportanti il prezzo pieno e la percentuale di sconto praticata; che siano ben distinte le merci poste in promozione da quelle vendute a prezzo pieno.</p>	<p>I controlli possono essere di tipo: 1. VISIVO – esame di tutte le asserzioni pubblicitarie apposte sulle vetrine del negozio o all'interno dello stesso o su pubblicità pubblicate su stampa, brochure, cartelloni pubblicitari, ecc; 2. DOCUMENTALE – esame della documentazione presentata presso gli uffici camerale</p> <p>Nel caso di riscontro di situazioni difformi dalla documentazione o in violazione della norma la Camera di Commercio ha facoltà di elevare verbale di contestazione di sanzione amministrativa da inoltrare al Comune competente per territorio..</p>
<p>CONTROLLI della FILIERA DI PRODUZIONE DEI VINI DOC E IGT</p>	<p>1) Regolamento CE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013;</p> <p>2) Regolamento CE n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;</p> <p>3) Regolamento CE n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli</p> <p>4) Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;</p> <p>5) Decreto ministeriale n. 794 del 14/06/2012 recante l'approvazione dello schema del Piano dei Controlli;</p> <p>6) Decreto ministeriale 11 novembre 2011 recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP ed il relativo finanziamento.</p> <p>7) Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.</p> <p>8) Disciplinari di produzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOC TRENINO - DOC TRENTO - DOC TEROLDEGO ROTALIANO - DOC CASTELLER -IGT VIGNETI DELLE DOLOMITI - IGT VALLAGARINA 	<p>La Camera di Commercio I.A.A. di Trento è autorità pubblica di controllo designata con decreto n. 21345 del 30/07/2012. I controlli vengono effettuati a carico di tutti i soggetti che compongono la filiera di produzione dei vini DOC Trentino, Trento, Teroldego Rotaliano, Casteller e IGT Vigneti delle Dolomiti e Vallagarina. Tali soggetti (definiti con il termine "assoggettati") sono i viticoltori, i vinificatori, gli intermediari di uve o di vini sfusi, gli imbottigliatori ed gli esportatori.</p> <p>Il controllo a livello documentale viene effettuato annualmente su tutti i soggetti sopra citati, mentre il controllo di carattere ispettivo viene condotto su una percentuale di soggetti estratti casualmente, secondo le percentuali dettate dalla normativa ed utilizzando un applicativo informatico che garantisca la casualità. L'estrazione avviene ogni anno alla presenza dei funzionari degli enti preposti alla vigilanza, quali ICQRF e Provincia Autonoma di Trento.</p> <p>La certificazione, per i soli vini a DOC, prevede anche l'analisi chimica ed organolettica dei vini, i quali, a seguito di apposita richiesta, vengono prelevati, analizzati presso il laboratorio autorizzato della Fondazione Mach – Istituto Agrario di San Michele e di seguito degustati presso le Commissioni di degustazione.</p> <p>I costi della certificazione risultano interamente a carico della filiera. L'organismo di controllo fattura ad ogni singolo soggetto per ognuna delle sue funzioni svolte, secondo quanto stabilito dal prospetto tariffario approvato congiuntamente al Piano dei controlli e disponibile sul sito della Camera di Commercio I.A.A..</p>	<p>I controlli si effettuano nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlli di tipo DOCUMENTALE: effettuati sul 100% degli assoggettati (ad esclusione dei viticoltori) tramite l'acquisizione della documentazione relativa a pratiche enologiche (tagli, riclassificazioni, perdite, dolcificazioni) vendite di prodotto sfuso, imbottigliamenti permettendo di tracciare tutte le movimentazioni relative ai carichi di cantina di prodotto sfuso, dalla vinificazione all'imbottigliamento; - Controlli di tipo ISPETTIVO: effettuati a carico di tutti i soggetti della filiera nelle percentuali minime previste dal Piano dei Controlli (con una percentuale di soggetti re-estratti ogni anno) tramite visite ispettive in azienda; <ul style="list-style-type: none"> • VITICOLTORI: controllo della persistenza delle condizioni di tipo agronomico previste per l'iscrizione delle superfici allo schedario viticolo e della resa di uva ettaro, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di produzione; • VINIFICATORI: corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto, con i relativi registri di cantina e controllo della conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione; • INTERMEDIARI DI UVA: soggetto non presente in Provincia di Trento; • INTERMEDIARI DI VINI SFUSI: corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto, con i relativi registri di cantina e controllo della conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione; • IMBOTTIGLIATORI: corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto, con i relativi registri di cantina e corretto uso della DO/IG nei sistemi di chiusura, di etichettatura e dei recipienti ammessi dal disciplinare di produzione; - CONTROLLI DI TIPO ISPETTIVO-ANALITICO: sistematici per chi richiede la certificazione e svolti a carico dei VINIFICATORI DOC con prelievo di campioni ed inoltro delle aliquote alla Commissione di degustazione ed al laboratorio di analisi autorizzato; - CONTROLLI DI TIPO ANALITICO: svolti durante l'attività ispettiva a carico di una percentuale di vinificatori ed imbottigliatori DOC e IGT. Nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • VINIFICATORI DOC: prelievo casuale di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina; • IMBOTTIGLIATORI DOC: prelievo a campione di vino imbottigliato da non oltre 3 mesi per la verifica della corrispondenza con i parametri di certificazione (analisi chimico fisica ed organolettica); • VINIFICATORI IGT: prelievo a campione di vino sfuso per la verifica della rispondenza con i requisiti del disciplinare; • IMBOTTIGLIATORI IGT: prelievo a campione di vino imbottigliato per la verifica della rispondenza con i requisiti del disciplinare. <p>L'organismo di controllo, attraverso il Comitato di Certificazione, organo deputato alla valutazione delle risultanze derivanti dall'attività di controllo, può emettere a carico dei soggetti della filiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Non conformità lieve:</u> quando l'irregolarità può essere sanata con azioni correttive e non ha effetti sul prodotto. Se l'irregolarità non viene sanata entro i tempi previsti, la non conformità diventa grave; - <u>Non conformità grave:</u> quando l'irregolarità non può essere sanata con azioni correttive e/o ha effetti sul prodotto da certificare. <p>Tali rilievi vengono comunicati all'azienda, all'ufficio periferico dell'ICQRF ed alla Provincia Autonoma di Trento per i provvedimenti di competenza.</p> <p>Secondo i tempi previsti dalla normativa, l'azienda alla quale è stata notificata una non conformità grave può inoltrare ricorso alla Consulta decidente i ricorsi, organo operante presso l'Organismo di controllo.</p>